



**GUARDIA DI FINANZA**

**SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE**

**Piazza XXIX Marzo nr. 6 – Orvieto**

**PEC: tr0520000p@pec.gdf.it**

**CODICE FISCALE N. 90017480550**

**OBBLIGAZIONE COMMERCIALE nr. 1/2023** per l'affidamento del servizio di Medico Sostituto Dirigente Servizio Sanitario, Medico Addetto al Servizio Sanitario e Medico Assistente Tiri per le esigenze della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto, per il periodo dal 17.03.2023, o comunque a partire dal giorno successivo a quello della stipula del contratto, sino al 30.11.2024 e in ogni caso fino alla concorrenza eventualmente anticipata dell'importo contrattualizzato.

L'anno 2023, addì 27 del mese di marzo, in Orvieto presso la Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza, viene stipulata tra le parti, ognuno presso la propria sede, la presente obbligazione commerciale.

**PREMESSO**

- che la Scuola Addestramento di Specializzazione, quale Distaccamento Amministrativo e nello specifico servizio d'Istituto che svolge nell'ambito specifico dell'addestramento post formazione di tutto il personale del Corpo, ha la necessità di avere a disposizione una figura professionale di medico civile quale figura sia di Medico Sostituto Dirigente Servizio Sanitario, sia di Medico Addetto al Servizio Sanitario e di Medico

Assistente Tiri e durante l'attività addestrativa svolta sia presso il poligono interno all'Istituto ed in caso di esercitazioni esterne presso strutture al di fuori della Caserma Monte Grappa e presso l'infermeria durante le normali attività d'istituto. La figura di Medico Sostituto Dirigente Servizio Sanitario viene svolta nei confronti del personale permanente e frequentatore di corsi presente presso l'Istituto e di quello impiegato presso il Comando Tenenza di Orvieto. La figura di Medico addetto al Servizio Sanitario è prevista in copresenza con il Capo Servizio Sanitario/ Dirigente Servizio Sanitario presso il reparto di Istruzione solo in alcuni casi e su specifica richiesta del Dirigente Servizio Sanitario titolare. La figura di Medico Assistente Tiri è legata agli orari e alle giornate stabilite secondo il calendario della Scuola.

- che questo Distaccamento Amministrativo, con Determina a Contrarre nr. 162173/2022 del 06/12/2022, ha intrapreso l'iter per l'affidamento del servizio di cui trattasi tramite la pubblicazione di manifestazione di interesse e procedura ASP nr. 3342318. Al termine delle procedure di gara è stata individuata con determina di aggiudicazione nr.13468 del 31/01/2023 la professionista Dottoressa Nicolucci Daniela, nata il 19.04.1967 a Roma e residente a Roma in Piazza Ottaviano Vimercati nr. 45 (RM) – C.F. NCLDNL67D59H501F.

**SIA NOTO**

che si procede alla stipulazione della presente contratto per l'assegnazione dell'incarico per l'anno in corso per il periodo dal 17.03.2023, o comunque a partire dal giorno successivo a quello della stipula del contratto, sino

al 30.11.2024 e in ogni caso fino alla concorrenza dell'importo massimo ed eventuale di euro 95.000,00 nell'ipotesi di anticipato raggiungimento di tale importo, tra:

- la Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza, C.F. 90017480550, di seguito denominata Amministrazione, rappresentata dal Magg. Claudia Carolis, Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria;

- la Dott.ssa Nicolucci Daniela, nata il 19.04.1967 a Roma e residente a Roma in Piazza Ottaviano Vimercati nr. 45 C.F. NCLDNL67D59H501F nella sua qualità di professionista che viene nominato con affidamento previa gara ASP per un importo orario pari ad Euro 24,75 l'ora lordi per il servizio di Medico Sostituto Dirigente Servizio Sanitario e per un importo orario pari ad Euro 19,80 l'ora lordi per il servizio di medico addetto al Servizio Sanitario e Medico Assistente Tiri; altresì la professionista ha fornito in data 23.03.2023 apposita polizza fideiussoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

### **CONDIZIONI GENERALI**

Per il presente atto vengono osservate le norme in vigore in materia negoziale, nonché segnatamente quelle relative:

- al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- alla Circolare n. 376871/2016 in data 14 dicembre 2016 della Direzione di Sanità – Servizio Sanitario – sezione Logistico Amministrativa del Comando Generale della Guardia di Finanza;
- alla Circolare n. 127400/310 – edizione 2013 del I Reparto –

Ufficio Ordinamento del Comando Generale della Guardia di Finanza;

- al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento di esecuzione;
- al R.D. 23 maggio 1924, 827 “regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”;
- al *Capitolato Generale d’Oneri per la Guardia di Finanza*”, approvato con Decreto Ministeriale, emanato con D.M. 181 del 24/10/2014 che costituisce parte integrante del presente contratto;
- Alle condizioni e nei termini indicati nel bando di gara e il capitolato tecnico relativi alla procedura ASP nr. 3342318 e che sono parte integrante del presente contratto;
- il D.M.14 dicembre 2015, n. 292 recante “Regolamento di Amministrazione per Guardia di Finanza”;
- le disposizioni contenute nel codice civile;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- ogni altra disposizione normativa vigente in materia maggiormente favorevole all’Amministrazione;

## **ARTICOLO 1**

### **NORME GENERALI**

La professionista sopra individuata, letto e accettato il contenuto di quanto sopra scritto si obbliga, in forza della presente convenzione, ad assicurare il servizio di cui all’oggetto presso la Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza per il periodo dal 17.03.2023, o comunque a partire

dal giorno successivo a quello della stipula del contratto, sino al 30.11.2024 e

in ogni caso fino alla concorrenza dell'importo contrattualizzato. Il numero

delle ore effettivamente prestate sarà determinato tenuto conto

esclusivamente delle esigenze dell'Amministrazione su specifica richiesta del

Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

Le funzioni di Medico Assistente Tiri può essere svolta anche nel caso di

presenza in servizio del Medico Dirigente Servizio Sanitario qualora

quest'ultimo sia indispensabilmente impegnato nelle funzioni connesse al

proprio incarico.

Il professionista si impegna ad utilizzare i locali messi a disposizione

dall'Amministrazione senza modificarne in alcun modo la loro destinazione.

L'Amministrazione mette, altresì, a disposizione gratuita gli arredi e gli impianti

medici necessari per l'espletamento dell'attività professionale, il tutto risultante

da apposito "inventario" sottoscritto dalle parti all'inizio dell'attività.

Alla scadenza, il professionista dovrà riconsegnare all'Amministrazione tutto

quanto ha ricevuto per l'effettuazione del servizio e risultante dal citato

inventario, nello stato e quantità che risultavano all'atto della consegna.

L'Amministrazione si impegna a reintegrare a proprie spese gli arredi, gli

impianti, i macchinari, le attrezzature ed i materiali resisi inefficienti o

deteriorati in corso di gestione per normale usura, fatta salva la responsabilità

del professionista per le perdite e/o deterioramenti dovuti a incuria, a cattivo

uso o a cattiva manutenzione delle cose. Il servizio di Medico Assistente Tiri

potrà essere svolto, in caso di necessità, anche fuori dell'Istituto nei casi in cui

le esercitazioni si tengano in poligoni all'aperto in strutture appositamente

attrezzate e anche in questo caso previo preventivo accordo tra le parti per quanto concerne orari e disponibilità. Eventuali e giustificati periodi di assenza dovranno essere comunicati, con un preavviso di almeno sette giorni o verbalmente nei casi di urgenza, al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale il quale, constatata la validità dei motivi che hanno determinato la necessità dell'assenza e valutate le esigenze potrà provvedere alla sostituzione con un medico civile proposto e retribuito dal sostituto, al quale ultimo saranno corrisposti i compensi previsti per le consulenze rese.

L'Amministrazione ha nominato, quale Direttore dell'Esecuzione Contrattuale il Lgt.cs Bandiera Paolo dell'Istituto che sarà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione contrattuale, alla verifica delle norme che regolano la materia, alla corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni assunte ed attesterà con dichiarazione la regolare esecuzione del servizio.

## **ARTICOLO 2**

### **SPESE DI GESTIONE**

Considerata la natura del servizio, le spese di gestione, così come quelle delle comuni utenze, sono a totale carico dell'Amministrazione, salvo i casi in cui dovessero verificarsi degli aggravii di costo dovuti a manifesta incuria del professionista.

## **ARTICOLO 3**

### **PULIZIE E NORME IGIENICHE**

Il professionista garantisce all'Amministrazione la massima correttezza e precisione nell'espletamento delle prestazioni ad esso richieste e la massima cura nell'uso dei locali e dei materiali messi a sua disposizione. Si impegna

a mantenere nel massimo ordine in perfetta pulizia gli arredi, gli impianti, i macchinari, le attrezzature e i materiali messi a disposizione dall'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 4**

##### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il libero professionista ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente atto negoziale.

Ai sensi della normativa vigente, in particolare ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e del GDPR 2016/679, tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

#### **ARTICOLO 5**

##### **SERVIZIO SVOLTO**

Il professionista si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del

presente contratto:

- impegnandosi a compiere tutti gli atti professionali richiesti, attenendosi alle norme ordinarie in vigore per l'esercito e a quelle speciali per la Guardia di Finanza;

- impegnandosi ad osservare le prescrizioni di carattere generale emanate dal Comando Generale della Guardia di Finanza in merito all'esigenza del Reparto, con particolare riguardo all'igiene e profilassi;

- non acquisendo il diritto alla corresponsione della 13<sup>a</sup> mensilità, né al godimento delle ferie relativamente al periodo prestato né a rimborsi per eventuali spostamenti;

- dichiarando sotto la propria responsabilità che le prestazioni anzidette non sono incompatibili con altre attività eventualmente svolte;

- dichiarando altresì che nell'assunzione dell'incarico non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, ex art. 53 del D.lgs. 165/2001;

Le prestazioni professionali cui è chiamato ad assolvere il Sostituto del Capo Servizio Sanitario, coadiuvato dal personale in servizio presso l'Infermeria, sono di seguito elencate:

1. proposte e pareri in materia di

a) concessione di cure termali per infermità dipendenti da causa di servizio;

b) conferimento e revoca di specializzazione del personale sanitario;

2. rilascio di provvedimenti medico-legali di temporanea non idoneità in esito a visita medica;

3. valutazione della certificazione medica pervenuta in infermeria e inerente al personale militare;

4. rilascio del parere sanitario in merito alle domande di revoca o proroga relative a trasferimenti di sede motivati da malattia dei militari o dei familiari;

5. vigilanza sanitaria al personale del Corpo;

6. vigilanza sull'igiene generale delle caserme e delle installazioni.

7. verifica, a richiesta della Gerarchia Militare, della bontà di cibi e bevande somministrati presso le MM.OO.SS. dalle società affidatarie del servizio di catering completo o veicolato;

8. rilascio certificazioni sanitarie (compresa quella di idoneità alla guida di autoveicoli militari);

9. esecuzione di visite mediche per la rafferma;

10. effettuazione di visite mediche specialistiche (per missioni all'estero o frequenza corsi);

11. visite per il passaggio in servizio permanente dei militari o visite di controllo al termine di licenze fruite per motivi di salute;

12. adempimenti amministrativi connessi all'incarico;

13. attività di indirizzo e controllo sull'infermeria;

14. individuazione del fabbisogno di apparecchiature, materiali sanitari, farmaceutici e di profilassi;

15. provvedere alla registrazione del carico e dello scarico di ciascun medicinale sull'apposito registro;

16. formulare le formali richieste di medicinali e attrezzature ed

apparecchiature per il buon funzionamento dell'infermeria;

17. aggiornamento del registro dei militari chiedenti visita, giusto quanto disposto dalla Circolare nr. 258000/102 datata 23.06.2014 del Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari;

18. provvedere alla compilazione delle dichiarazioni previste per legge in occasione dei casi di trauma riportati dai militari nel corso di attività di servizio;

19. assistere, all'occorrenza, il personale militare che necessita di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche, anche nella velocizzazione dell'iter burocratico, e tenendo i necessari contatti per seguire l'evoluzione delle necessità.

Tale compito è da intendersi ricompreso nell'onorario spettante al Professionista e non suscettibile di separata pattuizione;

20. vigilanza sanitaria alle attività di addestramento al tiro;

21. espletare ulteriori compiti che, pur non riportati tra i compiti sopra elencati, attengono comunque alla sfera di competenza del Capo Servizio Sanitario.

## **ARTICOLO 8**

### **COMPENSO/PAGAMENTO**

È previsto un compenso per un importo orario pari ad Euro 24,75 l'ora lordi per il servizio di Medico Sostituto Dirigente Servizio Sanitario e per un importo orario pari ad Euro 19,80 l'ora lordi per il servizio di medico addetto al Servizio Sanitario e per il Medico Assistente Tiri; con una previsione di spesa

massima ed eventuale di Euro 95.000,00 (novantacinquemila/00) per il periodo sopra indicato.

Tale importo non costituisce oggetto di alcun obbligo per l'Amministrazione la quale corrisponderà il solo valore delle prestazioni erogate esclusivamente in base alle effettive esigenze della stessa, potendo, quindi, il contratto scadere senza il raggiungimento del massimale indicato.

Dal punto di vista fiscale, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 55/2013 il professionista dovrà emettere fattura elettronica riportando su di essa:

- il Codice Univoco Ufficio: LITF0J;
- Il Codice Fiscale: **90017480550**
- CIG 9523067B7C;
- gli estremi del c/c dedicato (art. 3 legge 136/2010).

La fattura elettronica per la liquidazione del compenso verrà emessa al termine di ogni mese sulla base del numero di ore effettivamente svolte dal Professionista indicato. Differenti modalità temporali di emissione della fattura potranno essere direttamente concordate dal Professionista con l'Amministrazione.

La fattura dovrà essere intestata a: Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza – Piazza XXIX Marzo, 6 – Orvieto (TR) Codice Fiscale 90017480550, Codice Univoco Ufficio LITF0J.

Alla fattura dovrà essere allegato il prospetto riepilogativo delle presenze giornaliere. Ai fini del pagamento il professionista si impegna a comunicare obbligatoriamente il conto dedicato ove operare l'accredito delle somme dovute. I pagamenti avverranno nel rispetto dei termini indicati nel

Decreto Legislativo n. 231/2002 e comunque non prima della prevista verifica

di regolare esecuzione della prestazione da cui risulti che la stessa è

avvenuta regolarmente, ovvero che il professionista è incorso in

inadempienze, debitamente contestate, per le quali ricorrono i presupposti per

l'applicazione delle penalità contrattuali.

Detto pagamento è subordinato altresì alla verifica della regolarità

contributiva, cui provvederà d'ufficio questa Amministrazione.

## **ARTICOLO 9**

### **ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI**

#### **LAVORO**

Il professionista è ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso o colposo

che cagioni danni all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione, a

terzi o cose di terzi, e si impegna, conseguentemente, al risarcimento dei

relativi danni prodotti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il professionista dichiara di

essere in regola con le assicurazioni di legge previste per l'esercizio del

proprio incarico di medico e dichiara la propria regolarità contributiva.

Il professionista dichiara altresì, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. nr. 165/2001

come modificato dalla Legge nr. 190/2012, l'inesistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitto d'interesse. L'Amministrazione non risponderà in alcun

modo di eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e fiscali.

## **ARTICOLO 10**

### **VALIDITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 17.03.2023, o

comunque a partire dal giorno successivo a quello della stipula del contratto, sino al 30.11.2024 e in ogni caso fino alla concorrenza eventualmente anticipata dell'importo pari ad Euro 95.000,00.

Il servizio potrà essere prorogato ex art. 106 c. 11 del D. lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla definizione di un nuovo rapporto contrattuale agli stessi prezzi e condizioni di cui al presente atto negoziale.

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il presente rapporto specificandone i motivi, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di trenta giorni, senza che il professionista contraente possa avanzare alcuna pretesa per tale soluzione. Non è ammesso il rinnovo del presente accordo, che potrà eventualmente essere riassegnato per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di gara. Si applica altresì l'art. 106 c.12 del citato decreto in ordine alle variazioni del quinto contrattuale.

## **ARTICOLO 11**

### **RISOLUZIONE, RECESSO E REVOCA**

L'amministrazione può chiedere la sospensione, il recesso ovvero la risoluzione del contratto:

a. per motivi di pubblico interesse,

b. in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile per qualsiasi motivo, tenendo indenne la professionista dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni;

c. in caso di frode, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del

deposito cauzionale;

d. in caso di morte del professionista;

e. nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato;

F. per gravi irregolarità o ripetute inadempimenti del contraente, accertati insindacabilmente dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività affidate;

G. per inadempienze del contraente agli impegni di legge in materia di obblighi previdenziali, assistenziali, contributivi, fiscali relative al pagamento di tasse, imposte e altri tributi previsti dalla legge;

H. per sottoposizione del contraente alle misure previste dalle leggi fallimentari;

I. per perdita dei requisiti di affidabilità e moralità del concessionario, a seguito dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 27.12.1956 e s.m.i. o ad altre misure restrittive della libertà personale;

j. ove la persona fisica sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'Amministrazione incompatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse; in tale circostanza il concessionario si impegna a recedere dal contratto, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;

k. qualora, a seguito di controlli effettuati dall'Amministrazione, risulti accertato il mancato possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016, già oggetto di autocertificazione da parte dell'operatore

economico. In tal caso l'Amministrazione pagherà il corrispettivo pattuito

solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità

ricevuta, procedendo altresì all'incameramento della cauzione definitiva o

in alternativa all'applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore

del contratto;

I. La Scuola si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, nei

seguenti casi:

- Per assegnazione al Reparto di uno o più Ufficiali medici, a partire dal mese successivo all'arrivo dei menzionati Ufficiali;

- Per determinazioni di soppressione/ sospensione/ interruzione del servizio, disposte dal Comando Generale;

- Per determinazioni di soppressione / trasferimento del Reparto, disposte dal Comando Generale.

Con la risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo in danno al professionista inadempiente.

È da considerare riservata e non oggetto di diffusione o comunicazione a terzi (anche nell'ottica della tutela penale del segreto militare) ogni informazione relativa all'organizzazione di questo Istituto e alle sue attività.

L'affidamento a terzi verrà notificato al professionista inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione.

L'esecuzione in danno non esime dalle responsabilità civili e penali per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'accordo si intende risolto "ipso jure" in caso di violazione dell'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. nr. 165/2001 (c.d. clausola anticorruzione) in base al quale: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'Art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

## **ARTICOLO 12**

### **PENALI**

In caso di mancata presentazione senza giustificazioni su comunicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto è prevista una penale pari ad euro 100,00. Qualora tale circostanza si ripeta per più di una volta è prevista la risoluzione del contratto con conseguente esecuzione in danno.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento è prevista una penale pari ad euro 50,00. In caso di tre inadempimenti questa Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto con conseguente esecuzione in danno.

Le penali vengono applicate dall'Ufficio Amministrazione competente su segnalazione dell'inadempimento fatta dal DEC o dal Capo Ufficio

Sanitario della Scuola Addestramento di Specializzazione, previa contestazione al professionista. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore e alle incombenze previste dalla legge.

L'aggiudicatario nell'adempire all'esecuzione del servizio dovrà attenersi alle prescrizioni di seguito elencate:

mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione, molestia o pretesa, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, nonché da ogni responsabilità sia civile che penale nei confronti di persone o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle attività in questione. Per ogni inadempienza riscontrata nell'esecuzione o conduzione del servizio il Responsabile dell'esecuzione formulerà apposita diffida scritta, che sarà consegnata e firmata per ricevuta dalla professionista. Quest'ultima, nell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge ed ai regolamenti che riguardano il servizio stesso nonché alle disposizioni del relativo Capitolato. Alla contestazione dell'inadempienza l'affidatario ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni nel termine di 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento nel caso valuti positivamente le controdeduzioni, ne dà comunicazione alla professionista affidataria entro il termine di 15 giorni; in caso contrario le controdeduzioni s'intendono non accolte e la professionista dovrà provvedere al pagamento della penale. In ogni caso, resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore.

Per quanto non espressamente previsto nel relativo capitolato, saranno applicate le disposizioni del Regolamento recante il "Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizio occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza".

L'ammontare delle penalità addebitate alla Dottoressa, dovrà essere versata nelle modalità indicate dall'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di contestazione inoltrata dal Comandante dell'Istituto. Il mancato rispetto del termine comporterà l'immediato incameramento del deposito cauzionale definitivo per l'importo della penalità applicata, ovvero la penalità del 3% dell'ammontare del prezzonetto della prestazione o della porzione di prestazione in tutto o in parte non resa o resa difforme rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

### **ARTICOLO 13**

#### **SUB-APPALTO E SOSTITUZIONI**

Il servizio affidato con la presente convenzione, non può essere in alcun caso affidato in sub-appalto, stante la peculiarità della prestazione richiesta. Il professionista, in caso di impedimento motivato, dovrà indicare idoneo sostituto, previa espressa autorizzazione da parte di questo Istituto (subordinata al possesso da parte del sostituto dei medesimi requisiti professionali); ciò fermo restando l'obbligo di assolvere in proprio al pagamento del compenso spettante al sostituto per la prestazione resa, sollevando l'Amministrazione da ogni obbligo, onere e impegno amministrativo, contributivo, fiscale e contabile nei confronti del terzo.

### **ARTICOLO 14**

## **SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del professionista tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla sua stipula.

## **ARTICOLO 15**

### **RIMANDO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, si rimanda alle norme del Codice Civile, al “Capitolato Generale d’Oneri per la Guardia di Finanza”, approvato con D.M. 181 del 24/10/2014, che il contraente dichiara di ben conoscere e accettare in ogni sua parte e che non si allega al presente atto, pur facendone parte integrante.

## **ARTICOLO 16**

### **FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla stipulazione, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o inadempimento della presente scrittura privata sarà competente in via esclusiva il foro di Terni.

Il presente atto che consta di n. 20 fogli singoli di carta resa legale con il pagamento dell’imposta di bollo per euro 80,00 (euro 16,00 ogni 4 fogli) utilizzati ciascuno su una sola facciata, è stato letto dalle parti, accettato e sottoscritto e siglato a margine di ciascun foglio dai contraenti in data e luogo come sopra.

## **LE PARTI**

**IL PROFESSIONISTA**

**CONTRAENTE**

**Dott.ssa Nicolucci Daniela**

**L'AMMINISTRAZIONE**

**(Il Capo Gestione Amministrativa e Finanziaria)**

**Magg. Claudia Carolis**

A norma dell'art. 1341 del C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nella presente obbligazione, con particolare riguardo agli articoli da 2 a 16, dichiarano di approvarle reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione.

**La presente scrittura risulta firmata digitalmente.**